

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICO-FINANZIARIA
SUL VERBALE D'ACCORDO DELLE DELEGAZIONI TRATTANTI PER
IL PERSONALE DEL COMPARTO DEL SERVIZIO SANITARIO
NAZIONALE STIPULATO IL
16 GIUGNO 2023**

**Oggetto: TEMPI DI VESTIZIONE, SVESTIZIONE E PASSAGGIO DELLE
CONSEGNE: CONTRATTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 9 COMMA 5
LETTERA m CCNL COMPARTO SANITA' TRIENNIO 2019-2021 DEL
02/11/2022.**

La presente relazione viene compilata secondo lo schema predisposto dal Ministero dell'Economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello stato con circolare n. 25 del 19 luglio 2012.

Modulo 1. Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del contratto.

- **Tipologia di contratto integrativo:** contratto stralcio su specifiche materie.
- **Data di sottoscrizione:** 16 giugno 2023
- **Materie trattate:** estensione orario di lavoro per vestizione, svestizione e passaggio consegne in reparti ad alta complessità
- **Periodo temporale di vigenza:** dal 2023
- **Composizione delle delegazioni trattanti:**

<i>delegazione trattante di parte pubblica</i>	<i>firma</i>
dott.ssa Patrizia Mangione – Direttore amministrativo	Firmato
Dott. Stefano Formentini	Firmato
Dott. Filippo Spampinato - Direttore U.O.C. Gestione risorse umane	Firmato
Dott. Alberto Coppe – Direttore U.O.C. Servizio professioni sanitarie	Firmato
<i>delegazioni trattanti di parte sindacale</i>	<i>firma</i>
RSU: sig.ri Aldo Lorenzon, Nicola Marcato, Luisa Codato	Firmato
CISL FP: sig.ri Paolo Cendron, Fabio Zuglian, Elena Commazzetto	Firmato
FIALS: sig.ri Gianluca Martin, Remo Brugnera, Mauro Vignola, Paola Bianco	Firmato

NURSIND: sig.ri Rodolfo Furlan, Gianluca Altavilla	Firmato
NURSING UP: sig.ri Diego Cavallin, Annarita Secchi	Firmato
UIL FPL: sig.ri Florio Michielin, Stefano Cammarota	Firmato

- **Soggetti destinatari:** tutti i dipendenti del comparto.
- **Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione di risultato:**
l'accordo in oggetto rispetta i principi in materia di premialità di cui al D.Lgs. n. 150/2009, nonché i principi di riserva di legge e relativa individuazione delle materie oggetto di contrattazione integrativa previsti dal medesimo decreto legislativo, per quanto tutt'ora applicabili, anche alla luce del D.Lgs. 141/2011 che ha modificato e integrato il predetto D.Lgs. 150/2009, con particolare riferimento anche all'ottimizzazione della produttività del lavoro nelle pubbliche amministrazioni.
- **Certificazione dell'organo di controllo interno:** richiesta con la presente relazione.

Modulo 2. Illustrazione dell'articolato del contratto.

Premessa

L'art. 9 comma 5 lettera m del CCNL comparto sanità triennio 2019-2021 del 02/11/2022 dispone che è oggetto di contrattazione integrativa aziendale "l'eventuale innalzamento dei tempi previsti dall'art. 43, commi 11 e 12 (Orario di lavoro), per le operazioni di vestizione e svestizione, nonché per il passaggio di consegne, di ulteriori e complessivi 7 minuti, nelle situazioni di elevata complessità nei reparti o nel caso in cui gli spogliatoi non siano posti nelle vicinanze dei reparti".

L'art. 43 comma 11 citato recita: "Nei casi in cui il personale del ruolo sanitario, del ruolo sociosanitario e del profilo del ruolo tecnico addetto all'assistenza, debba indossare apposite divise per lo svolgimento della prestazione e le operazioni di vestizione e svestizione, per ragioni di igiene e sicurezza, debbano avvenire all'interno della sede di lavoro, l'orario di lavoro riconosciuto comprende fino a 10 minuti complessivi e forfettari destinati a tali attività, tra entrata e uscita, purché risultanti dalle timbrature effettuate, fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere".

L'art. 43 comma 12 citato recita: "Nelle unità operative che garantiscono la continuità assistenziale sulle 24 ore, ove sia necessario un passaggio di consegne, al personale sanitario e sociosanitario sono riconosciuti fino ad un massimo di 15 minuti complessivi e forfettari tra vestizione, svestizione e passaggi di consegne, purché risultanti dalle timbrature effettuate, fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere".

Art. 1 – Reparti con situazioni di elevata complessità ed innalzamento dei tempi di vestizione-svestizione-passaggio consegne

Fatti salvi gli accordi di maggior favore in essere (da ultimo quanto convenuto a dicembre 2022, e quanto in ALLEGATO al presente accordo) ai sensi dell'art. 43 commi 11 e 12 CCNL comparto sanità triennio 2019-2021 che già tengono conto dei casi in cui gli spogliatoi non siano posti nelle vicinanze dei reparti, e fermo restando il comma 13 del suddetto art. 43 che recita: "Sono definibili dalle Aziende ed Enti le regolamentazioni di dettaglio attuative delle disposizioni contenute nel presente articolo", le Parti convengono sull'innalzamento a 22 minuti complessivi dei tempi di vestizione+svestizione+passaggio consegne nelle U.O. di Medicina, Geriatria e Lungodegenza della Azienda ULSS2, stanti le situazioni di elevata complessità ivi presenti.

Art. 2 – Norme finali e di rinvio

In sede di verifica, decorso un anno, sull'andamento dell'applicazione di quanto in ALLEGATO le parti si riservano di valutare l'innalzamento a 22 minuti complessivi dei tempi di vestizione+svestizione+passaggio consegne anche ad eventuali altre U.O. che presentino situazioni di elevata complessità, nel qual caso verrà sottoscritto apposito accordo integrativo in tal senso. Per le materie oggetto di contrattazione si fa espresso rinvio alle vigenti disposizioni di legge e della contrattazione collettiva nazionale, compresa la facoltà di sospendere l'esecuzione parziale o totale degli accordi in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa. Si richiamano sul punto l'art. 40, comma 3-quinques e l'art. 48, comma 3 del citato d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Risultati attesi dalla sottoscrizione dell'accordo: Il risultato atteso è quello di riconoscere tempistiche adeguate per il passaggio delle consegne nei reparti a più alta complessità dell'Azienda ULSS2.

Compatibilità economico-finanziaria: Il presente accordo non rileva ai fini della compatibilità economico-finanziaria. Si tratta di mero riconoscimento di maggiori minuti per l'espletamento dell'attività di passaggio di consegne all'interno dell'orario di lavoro in alcune U.O. ad elevata complessità, che in nessun caso potranno essere di per sé remunerati in quanto, per espressa previsione contrattuale, devono intendersi ricompresi all'interno dell'orario di lavoro senza produzione di straordinario.

La presente relazione illustrativa e tecnico-finanziaria, unitamente al verbale d'accordo cui si riferiscono, viene trasmessa al Collegio sindacale per le verifiche di competenza in applicazione dell'art. 54, comma 3-sexies e dell'art. 55 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, nonché con riferimento alle procedure definite dall'art. 5, comma 3, del CCNL 7 aprile 1999.

Treviso, 20 giugno 2023

Il Direttore UOC Gestione risorse umane – Dott. Filippo SPAMPINATO (FIRMATO)

Il Direttore Generale– Dott. Francesco BENAZZI (FIRMATO)